Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

## Art. 21

(Controllo successivo di regolarità amministrativa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), il controllo successivo di regolarità amministrativa sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilità amministrativa, nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione e dei funzionari delegati della Regione è assicurato attraverso l'esercizio delle funzioni di internal Audit programmate nel Piano annuale di internal Audit approvato dalla Giunta regionale.

(1)

- 2. Il Piano annuale di internal Audit di cui al comma 1 individua:
- a) le categorie di atti da controllare;
- b) la percentuale dei procedimenti e degli atti da controllare;
- c) la percentuale dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio da controllare;
- c bis) la percentuale dei rendiconti dei funzionari delegati da controllare;
- d) i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità.

(2)

**3.** Il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 1 è esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.

- 4. Il regolamento di cui al comma 3:
- a) individua l'oggetto del controllo e i parametri di riferimento;
- **b)** individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;
- c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo.

## Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 9, lettera a), L. R. 20/2015
- 2 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 9, lettera b), L. R. 20/2015